

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 maggio 2015  
GU n.149 del 30-6-2015

Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. (15A04573)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
del Ministero della giustizia

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO  
del Ministero dell'economia e delle finanze

Visto l'art 274 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che prevede l'adeguamento degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato ogni tre anni «in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visti gli artt. 267, 268 e 269 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02 che disciplinano gli importi del diritto di copia e l'art. 273 dello stesso decreto che disciplina il diritto di certificato;

Visti gli importi previsti per il diritto di copia di cui alle tabelle contenute negli allegati n. 6, n. 7 e n. 8 al decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02;

Visto l'importo del diritto di certificato indicato dalle lett. a) e b) dell'art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02;

Viste le disposizioni introdotte con l'art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

Ritenuto che l'adeguamento del diritto di copia va condotto sugli importi stabiliti con le suddette tabelle;

Considerato che per il triennio 1° luglio 2008-30 giugno 2011 gli importi previsti per il diritto di copia e di certificato sono stati adeguati (con D.M. in data 10 marzo 2014) alla variazione accertata dall'ISTAT nei periodi di riferimento ai sensi del predetto art. 274 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02;

Ritenuto di dover adeguare gli importi previsti per il diritto di copia e di certificato sulla base della variazione dell'indice ISTAT nel triennio 1° luglio 2011-30 giugno 2014;

Rilevato che nel triennio considerato, dai dati accertati dall'Istituto nazionale di statistica, e' stata rilevata una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari al 4,4%;

Decreta:

Art. 1

L'importo di € 3,68 previsto per il diritto di certificato dalle lett. a) e b) dell'art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, così come adeguato con decreto del 10 marzo 2014, è aggiornato in € 3,84;

Gli importi stabiliti nelle tabelle contenute negli allegati n. 6, n. 7 e n. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, così come adeguati con decreto del 10 marzo 2014, sono aggiornati come di seguito indicato.

*Allegato n. 6  
(articolo 267)*

**Diritto di copia senza certificazione di conformità**

<i>Numero pagine</i>	<i>diritto di copia forfettizzato</i>
<i>1</i>	<i>2</i>
<i>1-4</i>	<i>€ 0,96</i>
<i>5-10</i>	<i>€ 1,92</i>
<i>11-20</i>	<i>€ 3,84</i>
<i>21-50</i>	<i>€ 7,69</i>
<i>51-100</i>	<i>€ 15,38</i>
<i>Oltre le 100</i>	<i>€ 15,38 più € 6,41 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100</i>

*Allegato n. 7  
(articolo 268)*

**Diritto di copia autentica**

<i>numero di pagine</i>	<i>Diritto di copia forfettizzato</i>	<i>Diritto di certificazione di conformità</i>	<i>Totale delle colonne 2 e 3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>1-4</i>	<i>€ 1,28</i>	<i>€ 6,41</i>	<i>€ 7,69</i>
<i>5-10</i>	<i>€ 2,57</i>	<i>€ 6,41</i>	<i>€ 8,98</i>
<i>11-20</i>	<i>€ 3,84</i>	<i>€ 6,41</i>	<i>€ 10,25</i>
<i>21-50</i>	<i>€ 6,41</i>	<i>€ 6,41</i>	<i>€ 12,82</i>
<i>51-100</i>	<i>€ 12,82</i>	<i>€ 6,41</i>	<i>€ 19,23</i>
<i>oltre le 100</i>	<i>€ 12,82 più € 7,69 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100</i>	<i>€ 6,41</i>	<i>€ 19,23 più € 7,69 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100</i>



Allegato n. 8  
(articolo 269)

**Diritto di copia  
Su supporto diverso da quello cartaceo**

<i>Tipo di supporto</i>	<i>Diritto di copia forfettizzato</i>
<i>1</i>	<i>2</i>
<i>Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore</i>	€ 3,84
<i>Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti</i>	€ 5,76
<i>Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore</i>	€ 6,41
<i>Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti</i>	€ 7,69
<i>Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti</i>	€ 9,62
<i>Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB</i>	€ 4,50
<i>per ogni compact disc</i>	€ 320,48

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2015

*Il Capo dipartimento per gli affari di giustizia  
del Ministero della giustizia*  
MURA

*Il Ragioniere generale dello Stato  
del Ministero dell'economia e delle finanze*  
FRANCO

15A04573

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI**

DECRETO 20 maggio 2015.

**Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 80, comma 1, del predetto decreto legislativo il quale prevede, tra l'altro, che: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con

propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.»;

Visto, altresì, l'art. 111, comma 1, del richiamato decreto legislativo il quale stabilisce che: «Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'art. 110, al fine di accertarne

